

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
ARRIVO
15 MAG. 2008
Prot. N. 3118

Lega Nazionale
delle Cooperative e Mutue

Spettabile
COVIP
Via In Arcione 71
00187 Roma

Relazioni Istituzionali

Roma, 13 maggio 2008

Oggetto: *Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari - Procedura di consultazione*

Con riferimento vostro protocollo n. 2470 del 18 aprile 2008, la scrivente Legacoop invia a codesta spettabile Commissione le proprie osservazioni in merito al Regolamento in oggetto.

Premesso che Legacoop

- considera obiettivo primario di ogni forma di regolamentazione il funzionamento efficace ed efficiente del sistema nell'interesse esclusivo dei soggetti destinatari della previdenza complementare,
- condivide quindi l'esigenza di regolare con maggiore chiarezza la raccolta delle adesioni alle forme di previdenza complementare,
- che per quanto riguarda le osservazioni generali al testo proposto ritiene fa proprie quelle formulate da Assofondipensione,

considerato

- che l'art. 2 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 252/05, elencando i potenziali destinatari di forme di previdenza complementare, dopo i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi, espone distintamente i soci lavoratori di cooperativa,
- che l'art. 3 del Decreto al comma 1 lettera e) prevede per i soci lavoratori una specifica fonte istitutiva: "accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute",

00161 Roma

Via A. Guattani, 9
tel. 06844391
fax 0684439496
<http://www.legacoop.coop>

1040 Bruxelles

Rue Belliard, 20
Tel. 00322 - 5143849/50
Fax 00322 - 5143843
e-mail: legacoop@euronet.be

- che la legge 142/01 ha definitivamente normato la figura giuridica del socio lavoratore di cooperativa indicando come primario il rapporto associativo rispetto all' "ulteriore" rapporto di lavoro
- che l'articolo 9 della legge 30/03, per quanto riguarda i soci lavoratori con rapporto di lavoro di tipo subordinato, fa riferimento ai ccnl unicamente per la determinazione del «solo trattamento economico minimo» eliminando ogni riferimento alla normativa dei ccnl,
- che l'unica forma di adesione collettiva prevista per il socio lavoratore è quella costituita ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera e) del D.Lgs 252/05,

verificato

che sono proposte spesso ai soci lavoratori con rapporto di lavoro di tipo subordinato forme di previdenza complementare di tipo collettive diverse da quelle costituite ai sensi dell'art 3 comma 1 lettera e),

chiede

che all'art. 11 lettera c) – o in altro punto - del Regolamento in oggetto venga inserita la frase **“in caso di lavoratori operanti in cooperativa rilevino la natura del rapporto fra lavoratore e cooperativa, in quanto le forme di previdenza complementare collettiva proponibili ai soci lavoratori sono unicamente quelle costituite ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera e) del D.Lgs 252/05”**

Certi che codesta spettabile Commissione terrà nella dovuta considerazione l'osservazione di Legacoop , osservazione avanzata con l'unico scopo di promuovere il rispetto della normativa che regola le cooperative e la previdenza complementare, porgiamo distinti saluti.

Bruno Busacca

